

**Comune di Sala Consilina**

**Provincia di Salerno**

Anno \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALE PREFABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'ENEL DISTRBUZIONE SPA PER ADIBIRLO A CABINE DI TRASFORMAZIONE.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ in  
Sala Consilina

**TRA**

1- l'ing. **Attilio DE NIGRIS** nato a Polla (SA) il 19.10.1975, il quale previamente dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di dirigente dell'Area Tecnica del Comune, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale e a ciò autorizzato in virtù della delibera C.C. n. 32 del 12/06/2008 ;

2- l'**ENEL Distribuzione S.p.A.** con sede in Roma Via Ombrone n. 2 capitale sociale euro 6.119.200.000 i.v., iscritta al n. 13024/1999 del Registro Imprese e al n. 922436 del REA, C.F. e P.I. 05779711000, nel seguito denominata ENEL Distribuzione, rappresentata nel presente atto dal \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'ENEL Distribuzione S.p.A.- Direzione Campania, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Zona in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, 27, in forza dei poteri conferitigli dal \_\_\_\_\_.

Le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

– ove brevità lo richieda, il Comune di Sala Consilina e l' ENEL Distribuzione S.p.a.

saranno nel presente atto rispettivamente denominati più semplicemente “Comune” ed “

ENEL”;

– il comune di Sala Consilina ha chiesto il potenziamento dell'energizzazione dell'edificio

da adibire a complesso polifunzionale e teatro in località Cappuccini;

– l'ENEL ha fatto presente che, per poter soddisfare tale richiesta, occorre realizzare una

nuova cabina in sostituzione di quella già esistente in cui installare le nuove

apparecchiature di trasformazione e smistamento dell' energia elettrica;

– l' Amministrazione Comunale, resasi conto della situazione così determinatasi, si è

dichiarata disposta a concedere in uso, per la durata di anni ventinove con decorrenza

dalla stipula del presente atto, durata che si intenderà prorogata fintanto che l'ENEL

erogherà energia elettrica nella citata località, il locale prefabbricato di proprietà

comunale siti in località “Cappuccini” meglio indicato nella planimetria allegata,

confinante con restanti beni di proprietà comunale ed aventi accesso diretto da strada

comunale;

– all'uopo la Giunta Comunale ha adottato deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale concede in locazione della durata ventinovenale

il locale prefabbricato, all'ENEL Distribuzione S.p.a per un canone annuo di euro 130,00

ciascuna, con contestuale riconsegna al Comune della vecchia cabina che resterà a

completa disposizione del Comune.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto appresso:

**Art. 1)** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2)** Il Comune di Sala Consilina, in persona del Dirigente dell' Area Tecnica concede in

uso all'Enel Distribuzione S.p.a n. 1 locale prefabbricato della superficie interna di mq 12,65,

come da planimetrie in allegato, distinta in catasto al foglio n. 27 particella n. 1477, l'esatta

ubicazione del locale stesso è identificabile dalla planimetria allegata che, sottoscritta dalle

Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ENEL, a mezzo del suo speciale procuratore, accetta l'uso del locale .

**Art.3)** Il locale oggetto del presente atto e' destinato all'installazione di apparecchiature

elettriche per consentire la trasformazione, lo smistamento e la distribuzione di energia

elettrica nell'ambito della località Cappuccini.

**Art.4)** La presente locazione viene fatta sotto l'osservanza delle norme di diritto stabilite e

con dispensa, a favore del locatario ENEL Distribuzione S.p.a., dall'obbligo di prestare

cauzione e di pagare tributi, imposte e tutti gli eventuali pesi che gravano o potranno gravare

sull'immobile concesso.

**Art. 5)** La locazione del locale, di cui all' art. 2), è fatta e convenuta per ventinove anni con

decorrenza dalla data di stipula del presente atto e, successivamente si intenderà tacitamente

rinnovabile fin tanto che l'ENEL erogherà energia elettrica alla località di che trattasi, fermo

restando l' adeguamento del canone agli indici ISTAT.

**Art. 6)** Sono a carico dell'ENEL gli eventuali danni a cose e a persone in dipendenza ed a

causa dell' esercizio delle cabine elettriche e degli elettrodotti ad esse connesse.

**Art. 7)** Sono a carico dell'ENEL le eventuali spese da sostenersi per la manutenzione

ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle per eventuali trasferimenti degli impianti

nell'immobile locato.

**Art. 8)** Le Parti dichiarano di aver stabilito quale canone annuo per il locale la somma di

euro 130,00 (centotrenta/00) da corrispondersi in modo anticipato per l'intera durata della

concessione.

Pertanto, l'ENEL corrisponde al Comune di Sala Consilina in persona del costituito

Ing. Attilio DE NIGRIS in unica soluzione anticipata per tutta la durata della locazione,

tramite assegno circolare \_\_\_\_\_ la somma di euro

3.770,00 (tremilasettecentosettanta/00) e quest' ultimo dichiara di aver ricevuto dall'ENEL la medesima somma corrispondente al canone dell' intero periodo della concessione e di tale somma rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza a saldo.

**Art. 9)** Il Comune garantisce la piena e libera disponibilità di quanto innanzi concesso in uso e si obbliga a promettere di rivalere l'ENEL da qualsiasi molestia. L'ENEL, dal canto suo, provvederà alla installazione delle apparecchiature e dei macchinari occorrenti per il regolare funzionamento dei propri impianti elettrici collegandoli a mezzo appositi cavi lungo la proprietà comunale e con linee aeree e sotterranee, con l' obbligo da parte sua di ripristinare a regola d' arte quanto dovrà essere manomesso per la posa dei cavi stessi. L'ENEL si impegna a riconsegnare la vecchia cabina al Comune liberando la stessa dalle esistenti apparecchiature;

**Art. 10)** Le parti d'accordo tra loro, prestano il consenso alla trascrizione del presente atto, esonerando espressamente il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità al riguardo.

**Art. 11)** Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia ed, in caso di contestazione, restano eletti domicili sopra dichiarati e la competenza del Foro di LAGONEGRO.

**Art. 12)** Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'ENEL.

**Art. 13)** Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa l'ENEL che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

LA SOCIETA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

